*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145° — Numero 61**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 13 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

**Ministero delle politiche agricole e forestali**

DECRETO 23 febbraio 2004.

**Approvazione dei metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo.**

**04A02195**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

**CCNL integrativo del CCNL area della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l'8 giugno 2000.** (Sottoscritto il 10 febbraio 2004).

**04A01597**

**Contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medico - veterinaria.** (Sottoscritto il 10 febbraio 2004).

**04A01598**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 febbraio 2004, n. **64.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

# AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNEMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNEMENT OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

ON THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION
OF INVESTEMENTS

ROME, ITALY 27th SEPTEMBER, 2000

# AGREEMENT

## BETWEEN THE GOVERNEMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNEMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA ON THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTEMENTS

The Governement of the Italian Republic and the Governement of the Federal Republic of Nigeria

(hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially for investment by nationals of one Contracting Party, in the territory of the other Contracting Party and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investements will contribute towards stimulating business ventures that will foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

### Article 1

### Definitions

For the purposes of this Agreement :

1. the term "**investment**", shall be construed to mean any kind of property invested before or after the entry into force of this Agreement by a natural or

legal person of one Contracting Party in the territory of the other, in conformity with the laws and regulations of the latter without limiting the generality of the foregoing, the term "Investment" comprises:

(a) movable and immovable property, and any other property rights such as mortgages, liens or pledges including real guarantee rights on property of a third party to the extent that it can be invested;

(b) shares, debentures, stocks, equity holdings and other negotiable instruments or documents of credit, as well as Governement and public securities in general;

(c) credit for sums of money as well as reinvested income as defined in paraghaph 5 hereafter;

(d) copyright, commercial trademarks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade names and goodwill;

(e) any right of a financial nature accruing by law or by contract and any license, concession and franchise issued in accordance with current provisions governing the exercise of business activities, including prospecting for, cultivating, extracting and exploiting natural resources;

2. the term "**investor**" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party who effected, is effecting or intending to effect investments in the territory of the other Contracting Party;

3. the term "**national**" means, with regard to either Contracting Party, natural person having the nationality of the Contracting Party;

4. the term "**company**" means, with regard to either Contracting Party, corporations, firms, associations and other legal persons public or private incorporated or constituted under the law in force in any part of the territory of each Contracting Party;

5. the term **"returns"** shall be construed to mean the income accruing to an investment, including in particular, profits, dividends, interests, capital gains, royalties, management and technical services or other fees;

6. the term **"territory"**, in addition to the areas lying within the land bouandaries, includes the maritime areas adjacent to the coast of the State concerned, as well as the marine and submarine zones, to the extent to which that State exercises sovereign rights or jurisdiction in those areas according to international law.

## Article 2

### Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in its territory and shall admit such investments in accordance with its legislation.

2. For feasibility studies, establishing, developing, administering or advising on the operations of an investment, nationals of either Party and members of their families shall be permitted to enter and to reside in the territory of the other party in accordance with the laws and regulations of that Party.

3. Each Contracting Party shall at all times ensure fair and equitable treatment of the investments of investors of the other Contracting Party and that the management, maintenance, enjoyment, use, transfer, conversion, disposal, and liquidation of investments effected in its territory by investors of the other Contracting Party, as well as the companies in which such investments have been made, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Party shall facilitate the dissemination of all laws, regulations, administrative practices and procedures that relate to investments.

## Article 3

### National Treatement and The Most Favoured Nation Clause

1. Each Contracting Party, within the bounds of its own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatement than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own investors or investors of any Third State.

2. The treatement accorded to any kind of activities related to the investments of investors of either Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to similar activities connected with investments made by its own investors or by investors of any Third Country.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall in particular apply to the transfer of Capital, Profit and Income.

4. The provisions of paragraphs 1) and 2) of this Article shall not apply to any advantages or privileges which one Contracting Party grants or may grant at some future time to Third States by virtue of its membership in custom or economic unions, common market associations, free trade areas, regional or subregional agreements, nor do they apply to any advantage which either Contracting Party accords to investors of a Third Party by virtue of a double taxation agreement or other agreements on a reciprocal basis regarding tax matters.

## Article 4

### Compensation for Damages or Losses

Should investors of either Contracting Party incur losses in their investments in the territory of the other Contracting Party, due to war or other forms of armed conflict, state of emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events, the Contracting Party in which the affected investment has been made shall

offer a fair compensation and no less favourable treatment to investors of the other Contracting Party than that offered to its own nationals or to nationals of any Third State by way of compensation, indemnification, restitution or other settlement.

## Article 5

### Nationalization or Expropriation

1. The investments covered by this Agreement shall not be subject to any measure which might limit permanently or temporarily their related rights of ownership, possession, control or enjoyment, save where specifically provided by law and by judgements or orders issued by Courts or Tribunals having jurisdiction.

2. Investments of investors of one Contracting Party shall not be directly or indirectly nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having similar effects in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes, or national interest, against immediate full and effective compensation and, where such measures are taken, they should be on a non-discriminatory basis and in conformity with the legal provisions and procedures.

3. The compensation shall be adequate and equivalent to the market value of the investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public, and shall be calculated according to internationally acknowledged evaluation standards. Whenever there are difficulties in ascertaining the market value, the compensation shall be calculated on the basis of a fair appraisal of the establishment's constitutive and distinctive elements as well as of its activities components and results. Compensation shall include interest calculated at the commercial applicable interest rate a six-month LIBOR basis, accruing from the date of nationalization or expropriation to the date of payment. In the event of failure to reach an agreement between the investor and the Contracting Party having liability, the amount of the compensation shall be calculated following the

settlement of dispute procedure provided by Article 8 of this Agreement. Once the compensation has been determined, it shall be paid promptly and authorization for its repatriation in convertible currency issued.

4. Should the measures indicated in paragraphs 1 and 2 of this Article not be stated as enforceable within the prescribed time or whenever the said measures have been acknowledged by the competent Authorities, as to be no more consistent with public purposes or national interests, the concerned investor shall, at its request and without prejudice of the due indemnification, be allowed to apply for the recovery of the property or its possession rights.

In the event that investors have already received indemnification, the effective market value of the restituted property ascertained at the date of the said restitution, has to be paid to the concerned Contracting Party.

If after the dispossession, the goods concerned have not been utilised, wholly or partially, for the purpose, the owner or this assignees are entitled to repurchase the goods at market price.

## Article 6

### Transfers of Capital, Profit and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that, after investors have complied with all their fiscal obligations, they may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency and at the prevaling exchange rate applicable on the date of transfer:

   (a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;

   (b) net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interest and any other profits;

   (c) the proceeds of the total or partial sale or liquidation of an investment;

(d) funds to repay loans relating to an investment and interest due thereon;

(e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party in respect of subordinate work and services performed in relation to an investment effected in its territory, in the amount and manner prescribed by current national legislation and regulations;

(f) payments deriving from the provisions of Articles 4 and 5 of this Agreement.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, of this Article, either Party may maintain laws and regulations:

(a) prescribing procedures to be followed concerning transfers permitted by this Article, provided that such procedures are completed without undue delay by the Party concerned and do not impair the substance of the rights set forth in paragraph 1, of this Article;

(b) requiring reports of currency transfers.

The fiscal obligations under paragrapf 1 of the Article are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceeding provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

## Article 7

## Subrogation

In the event that one Contracting Party or any of its institutions has provided an insurance guarantee in respect of non-commercial risks for investments effected by its investors in the territory of the other Contracting Party, and has made payments on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignment of the rights of the insured investor to the Contracting Party guarantor and its subrogation shall not exceed the original rights. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its institution by

virtue of such subrogation, the provisions of Articles 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

## Article 8

### Settlement of Investment Disputes between Investors and Contracting Party

1. Any disputes arising between a Contracting Party and any investors of the other, including disputes relating to compensation for expropriation, nationalization, requisition or similar measures and disputes relating to the amount of their relevant payments, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In the event that such a dispute cannot be settled amicably within six months of the date of a written application, the investor in question may submit the dispute, at this choice, for settlement to:

   (a) the Contracting Party's Court, at all instances, having territorial jurisdiction;

   (b) an Arbitration Tribunal, in accordance with the Arbitration Rules of the "UN Commission on International Trade Law" (UNCITRAL). In relation to UNCITRAL arbitration, it shall be conducted in accordance with Arbitration Standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), pursuant to Resolution 31/98 of December 15th, 1976 adopted by United Nations General Assembly;

   (c) the "International Centre for the Settlement of Investment Disputes" for the application of the arbitration procedures provided by the Washington Convention of March 18th, 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States".

3. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to any arbitration procedure of judical procedures that may have been instituted until these procedures have been concluded, and

one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the judgement of the court of law within the terms prescribed by the ruling or the judgement.

4. A legal person which is an investor of one Contracting Party and which before such a dispute arises, has its majority shares controlled by nationals of the other Contracting Party, shall in accordance with Article 25 (2) (b) of the Washington Convention of March 18th, 1965 be treated as an investor of the other Contracting Party.

5. The Contracting Party which is a party to the dispute shall not raise as an objection at any stage of the proceeding or enforcement of an award the fact that the investor which is the other party to the dispute has received in pursuance of an insurance contract an indemnity in respect of some or all of its damages or losses.

## Article 9

### Settlement of disputes between the Contracting Parties

1. Any disputes which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute between the Contracting Parties cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of them, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint a member of the Arbitration Tribunal. The two members shall then select a national of a Third State to act as Chairman. The Chairman shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If the appointments have not been agreed within the time provided by paragraph 3 of this Article, either of the Contracting Parties may, in default of any other arrangement, apply to the President of the International Court of Justice to make the appointments within three months. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or he is otherwise prevented from discharging the said function, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or he is equally prevented from discharging the said function for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointments.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be final and binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their own other costs at the hearings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties.

6. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

## Article 10

### Application of Other Provisions

1. Whenever any issue is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both the Contracting Parties are signatories, or whenever it is governed otherwise by general international law, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever, as result of laws, regulations, provisions or specific contracts, one of the Contracting Parties has adopted a more advantageous treatment for the investors of the other Contracting Party than that provided in this Agreement, they shall be accorded that more favourable treatment.

## Article 11

### Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties have notified each other in writing that the required legal procedures in their respective Countries have been complied with.

## Article 12

### Amendment or Revision

The provisions of this Agreement may be amended by an Exchange of Notes between the Contracting Parties.

Such amendments shall enter into force when the Contracting Parties have notified each other that the constitutional requirements for the entry into force have been fulfilled.

## Article 13

### Duration and Termination

1. This Agreement shall remain effective for 10 years as from the date of coming into force and it shall be tacitly renewed for further periods of 5 years, unless either Party terminates it by giving prior written notice thereof one year before any expiry date.

2. In the case of investments effected prior to the expiry date of this Agreement, as provided in this Article the provisions of Article 1 to 10 shall remain effective for a further period of five years after the aforementioned date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at ROME this 27th day of September two thousand

in two originals, each in the English language, both texts being authentic.

Sen. Rino Serri
Deputy Minister of Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

Mr. Steven Akiga
Honourable Minister of Industry

FOR THE GOVERNMENT OF
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

# ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria

(qui di seguito definite "le Parti Contraenti")

desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due paesi, ed in particolar modo per gli investimenti effettuati da cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e

riconoscendo che offrendo incoraggiamento e reciproca protezione a tali investimenti si contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

concordano con il presente Accordo quanto segue:

## Articolo 1
## Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "investimento" indica qualsiasi tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi e i regolamenti di

quest'ultima senza limitare i concetti generali di quanto precede, il termine "investimento" comprende:

(a) beni mobili e immobili, e ogni altro diritto di proprietà, quale ipoteche, vincoli o pegni, compresi i diritti di garanzia reale sui beni di una parte terza nella misura in cui possono essere investiti;
(b) titoli azionari, titoli obbligazionari, capitale sociale, quote di partecipazione ed altri strumenti o documenti di credito negoziabili, nonché titoli pubblici e di Stato in generale;
(c) crediti per somme di denaro, nonché redditi reinvestiti, come definiti al successivo paragrafo 5;
(d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how, denominazioni commerciali ed avviamento;
(e) ogni altro diritto di natura economica derivante da legge o contratto ed ogni licenza, concessione e franchigia rilasciata in conformità con le disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, stia effettuando o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Per "cittadino", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intende una persona fisica avente la nazionalità della Parte Contraente.
4. Per "società", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intendono enti, ditte, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private costituite in società o istituite ai sensi della legislazione in vigore in qualunque parte del territorio di ciascuna Parte Contraente.
5. Per "profitti" si intendono i redditi derivanti da investimenti, compresi, in particolare, utili, dividendi, interessi, utili da capitale, royalties, gestione e servizi tecnici ed altre spettanze,
6. Per "territorio", oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, si intendono anche le aree marittime adiacenti alla costa dello Stato in questione, nonché le zone marine e sottomarine, nella misura in cui lo Stato esercita diritti sovrani o giurisdizione in dette aree, in conformità con il diritto internazionale.

**Articolo 2**
**Promozione e protezione degli investimenti**

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio ed ammetterà tali investimenti, in conformità con la propria legislazione.
2. Per svolgere studi di fattibilità, istituire, sviluppare, amministrare o effettuare consulenze sulle operazioni relative ad un investimento, ai cittadini delle due Parti ed ai loro familiari sarà consentito entrare e risiedere nel territorio dell'altra Parte, in conformità con le leggi ed i regolamenti di quella Parte.
3. Ciascuna Parte Contraente garantirà in ogni momento un trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e che la gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la trasformazione, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società in cui sono stati effettuati tali investimenti non siano in alcun modo oggetto di provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente si adopererà per divulgare tutte le leggi, i regolamenti, le prassi e le procedure amministrative relative agli investimenti.

**Articolo 3**
**Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita**

1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, offrirà agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ai redditi da essi derivanti un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti, e relativi redditi, dei propri investitori o di investitori di Paesi Terzi.
2. Il trattamento riservato ad ogni tipo di attività relativa agli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello concesso ad attività analoghe relative ad investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di Paesi Terzi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo si applicheranno in particolare ai trasferimenti di capitale, utili e redditi.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Accordo non si applicheranno ai vantaggi o ai privilegi che una Parte Contraente concede o potrà concedere in futuro a Stati Terzi in virtù della propria appartenenza ad unioni doganali o economiche,

associazioni di mercato comune, aree di libero scambio, accordi regionali o subregionali, né si applicheranno ai vantaggi che ciascuna Parte Contraente concede agli investitori di una Parte Terza in virtù di un accordo sulla doppia imposizione o di altri accordi stipulati su base di reciprocità in materia fiscale.

**Articolo 4**
**Risarcimento per danni o perdite**

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente in cui è stato effettuato l'investimento offrirà agli investitori dell'altra Parte Contraente un equo risarcimento ed un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o ai cittadini di uno Stato Terzo come risarcimento, indennizzo, restituzione o altra composizione.

**Articolo 5**
**Nazionalizzazione o esproprio**

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che potrebbero limitare permanentemente o temporaneamente i relativi diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento, tranne nei casi appositamente previsti dalla legislazione e in base a sentenze o ordinanze emanate da Corti o Tribunali che ne abbiano giurisdizione.
2. Gli investimenti di investitori di una Parte Contraente non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o sottoposti a provvedimenti aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale, dietro immediato, totale ed effettivo risarcimento e, in caso di adozione di tali provvedimenti, essi dovrebbero essere adottati su base non discriminatoria ed in conformità con le disposizioni e le procedure previste dalla legge.
3. Il risarcimento sarà adeguato ed equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare e sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti al livello internazionale. Qualora vi siano difficoltà

nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sarà calcolato sulla base di un'equa stima degli elementi distintivi e costitutivi dell'istituzione, nonché delle sue attività, componenti e risultati. Il risarcimento comprenderà gli interessi, calcolati al tasso di interesse commerciale applicabile sulla base del LIBOR semestrale, maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. Qualora non sia possibile pervenire ad un accordo fra l'investitore e la Parte Contraente che ne ha responsabilità, l'importo del risarcimento sarà calcolato in base alla procedura di composizione delle controversie prevista all'Articolo 8 del presente Accordo. Una volta stabilito il risarcimento, esso sarà corrisposto prontamente e sarà rilasciata l'autorizzazione al rimpatrio in valuta convertibile.

4. Qualora i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non siano dichiarati applicabili nel tempo prestabilito o quando detti provvedimenti sono stati riconosciuti dalle Autorità competenti come non più giustificabili con i motivi di ordine pubblico o interessi nazionali, l'investitore interessato, su sua richiesta e fermo restando il risarcimento dovuto, potrà chiedere il recupero dei beni o i suoi diritti di proprietà.

   Nel caso in cui gli investitori abbiano già ricevuto un risarcimento, alla Parte Contraente interessata dovrà essere corrisposto l'effettivo valore di mercato dei beni restituiti, determinato alla data della restituzione.

   Qualora, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati a tal fine, in tutto o in parte, il proprietario o i suoi incaricati sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

## Articolo 6
## Trasferimenti di capitali, utili e redditi

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che, dopo che gli investitori hanno assolto tutti gli obblighi fiscali, essi possano trasferire all'estero quanto segue, senza indebito ritardo e in una valuta convertibile e al tasso di cambio applicabile prevalente alla data del trasferimento:

   (a) i capitali ed i capitali aggiuntivi utilizzati per mantenere e incrementare gli investimenti;
   (b) profitti netti, dividendi, royalties, pagamenti corrisposti per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

(c) i redditi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
(d) fondi per restituire i crediti relativi agli investimenti e relativi interessi;
(e) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi subordinati prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio nella misura e secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti;
(f) versamenti derivanti dalle disposizioni degli Articoli 4 e 5 del presente Accordo.

2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le due Parti potranno mantenere le leggi e i regolamenti:

(a) che prescrivono le procedure da seguire per quanto riguarda i trasferimenti consentiti dal presente Articolo, a condizione che tali procedure siano completate senza indebito ritardo dalla Parte interessata e non pregiudichino la sostanza dei diritti enunciati nel paragrafo 1 del presente Articolo;
(b) che richiedono relazioni sui trasferimenti valutari.

Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 dell'Articolo si considereranno adempiuti quando l'investitore avrà espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

**Articolo 7**
**Surroga**

Nel caso in cui una parte Contraente o un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto ai rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore assicurato al garante della Parte Contraente e la sua surroga non eccederà i diritti originari. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti effettuati alla Parte Contraente o al suo ente in virtù di tale surroga, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6.

## Articolo 8
## Composizione delle controversie in materia di investimenti fra investitori e Parte Contraente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra, ivi comprese quelle relative al risarcimento per esproprio, nazionalizzazione, requisizione o misure analoghe e le controversie relative all'ammontare dei relativi pagamenti saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Qualora una controversia non possa essere composta in via amichevole entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore in questione può, a sua scelta, sottoporre la controversia:

   (a) Alla Corte della Parte Contraente, di tutte le istanze, che abbia la giurisdizione territoriale;
   (b) ad un Tribunale Arbitrale, in conformità con le Norme in materia di Arbitrato della "Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). L'arbitrato dell'UNCITRAL si svolgerà in conformità con i Criteri sull'Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
   (c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti" per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie in materia di investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati".

3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari eventualmente intentati fino a quando tali procedimenti non saranno conclusi, e una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte entro i termini previsti dalla decisione o dalla sentenza.
4. Una persona giuridica che è un investitore di una Parte Contraente e che, prima che insorga la controversia, possieda quote azionarie di maggioranza controllate da cittadini dell'altra Parte Contraente, sarà trattata come un investitore dell'altra Parte Contraente, come previsto all'Articolo 25(2)(b) della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

5. La Parte Contraente che è parte alla controversia non solleverà quale obiezione, in qualunque fase del procedimento o dell'esecuzione di un lodo, il fatto che un investitore che è l'altra parte alla controversia abbia ricevuto, in conformità ad un contratto di assicurazioni, un'indennità per alcuni o tutti i danni o le perdite subite.

## Articolo 9
## Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici.
2. Qualora una controversia fra le Parti Contraenti non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne informa l'altra per iscritto, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come previsto nel presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale Arbitrale. I due membri designeranno poi un cittadino di uno Stato Terzo che fungerà da Presidente. Il Presidente sarà eletto entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora le nomine non siano state concordate entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le due Parti Contraenti, in assenza di altre intese, potranno chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine entro tre mesi. Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per altro motivo, non possa espletare l'incarico, la richiesta dovrà essere rivolta al Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per altro motivo, anch'egli non possa espletare l'incarico, sarà invitato a procedere alle nomine il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno entrambe le spese relative al proprio arbitro e quelle di propria competenza relative alle udienze. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese saranno divise equamente fra le Parti Contraenti.
6. Il Tribunale Arbitrale stesso determinerà le proprie procedure.

**Articolo 10**
**Applicazione di altre disposizioni**

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo sia da altri Accordi Internazionali di cui sono firmatarie entrambe le Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.
2. Ogni qualvolta, in base a leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici, una delle Parti Contraenti abbia adottato nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, ad essi sarà accordato il trattamento più favorevole.

**Articolo 11**
**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure legali richieste nei rispettivi Paesi.

**Articolo 12**
**Emendamenti o revisione**

Le disposizioni del presente Accordo possono essere emendate con uno Scambio di Note fra le Parti Contraenti.
Tali emendamenti entreranno in vigore quando le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore.

**Articolo 13**
**Durata e cessazione**

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza.

2. In caso di investimenti effettuati prima dalla data di scadenza del presente Accordo, come previsto nel presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 10 resteranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data di cui sopra.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 27 settembre 2000 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

(F.to: Rino SERRI)
Sottosegretario agli Affari Esteri

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Steven AKIGA)
On. Ministro dell'Industria

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI NIGERIA

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2257):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 15 maggio 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° ottobre 2003.

Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.

*Camera dei deputati* (atto n. 4351):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 22 ottobre 2003 e il 28 gennaio 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 4 febbraio 2004.

**04G0095**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 febbraio 2004.

**Riconoscimento dei titoli di studio universitari e professionali, conseguiti in ambito CEE, dal sig. Wiebe Hendrik Cornelis Frederik Kooistra, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Cornelis Frederik Kooistra;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli olandesi;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di doctorandus e di doctorem rilasciati dalla Rijksuniversiteit Groninghen al sig. Wiebe Hendrik Cornelis Frederik Kooistra, nato a Harlingen il 15 dicembre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* CUOMO

04A02542

DECRETO 19 febbraio 2004.

**Riconoscimento dei titoli di studio universitari e professionali, conseguiti in ambito CEE, dal sig. Brown Euan Robert, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Brown Euan Robert;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli britannici;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di bachelor of science honours in phisiology e di doctor of philosophy rilasciati dal King's College London della University of London al sig. Brown Euan Robert, nato a Edimburgh il 7 maggio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* CUOMO

04A02541

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 12 marzo 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del "mobbing" nei luoghi di lavoro.».

Dichiarano di eleggere domicilio presso il sig. Claudio Bucci in via Francesco Caracciolo, 2, Roma - 00167 - tel. 06/45425109.

**04A02798**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Sospensione dell'autorizzazione alla produzione dei medicinali veterinari rilasciata alla ditta Fatro S.p.a., in Ozzano Emilia

Con decreto n. 12/2004 del 1° marzo 2004 è sospesa l'autorizzazione alla produzione dei medicinali veterinari rilasciata alla ditta Fatro S.p.a., via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna), esclusivamente in relazione alla produzione di solidi per uso orale.

**04A02548**

## REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

### Scioglimento della «Cooperativa agricola avicoltori del Trentino» soc. coop. a r.l., in Trento

Con decreto n. 15/RIP2 di data 18 febbraio 2004 il reggente della Ripartizione II ha disposto lo scioglimento della «Cooperativa agricola avicoltori del Trentino» soc. coop. a r.l., con sede in Trento, via Lavisotto n. 125, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

**04A02544**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI L'AQUILA

### Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

impresa Pavè di Savarese Renato, laboratorio orafo, sede: L'Aquila, marchio: 53 AQ;

impresa Salso Antonio, laboratorio orafo, sede: L'Aquila, marchio: 69 AQ;

impresa De Vecchis Dino, laboratorio orafo, sede: Capistrello (L'Aquila), marchio: 71 AQ;

impresa Bierregi Oro di Ruggiero Barbara, sede: Ateleta (L'Aquila), marchio: 86 AQ;

impresa Creation di Galdi Lucrezia S.a.s., sede: L'Aquila, marchio: 92 AQ.

**04A02543**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, recante: «Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del C.R.A. (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 2004).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4, seconda colonna, dopo la firma per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri e prima degli estremi di registrazione della Corte dei conti, si intendono riportate anche le firme del «*Ministro della giustizia*: CASTELLI» e del «*Ministro dell'economia e delle finanze*: TREMONTI».

**04A02655**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401061/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

## *Segue:* LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 8760011 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (*G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 0,77 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77